



Atto T0B4X1

Settore T Ambiente e Pianificazione Territ.le

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0030 Rifiuti e Cave

Ufficio TSUS Uff. Controllo Suolo e Sottosuolo

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

## Autorizzazione impianto

N. Reg. Decr. 151/2022 Data 1/06/2022

N. Protocollo 30791/2022

Oggetto: Ditta Superbeton S.p.A. - Impianto di recupero di

rifiuti non pericolosi in comune di Susegana.

Autorizzazione all'esercizio. D. Lgs. 152/2006 -

L.R. 3/2000.

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il D.D.P. n. 241 del 3/06/2014, con cui la Ditta

Superbeton S.p.a., (C.F.01848280267), con sede legale a

Susegana, via IV Novembre, 18 - loc. Ponte della Priula, è

stata autorizzata fino al 31/12/2016, ai sensi del D.Lgs.

n. 152/2006 e della L.R. n. 3/2000, alla gestione

dell'impianto di trattamento/recupero rifiuti speciali non

pericolosi sito a Susegana, Via Bombardieri, 10,

catastralmente individuato al foglio n. 45, mappali 28-87-

207-660-662 e parte su area in concessione demaniale;

VISTI il D.D.P. n. 98 del 18/03/2015, che ha modificato il

D.D.P. n. 241, e il D.D.P. n. 492 del 07/12/2016, che ha



prorogato la validità dell'autorizzazione al 27/09/2019;

VISTO il D.D.P. n. 390 del 09/10/2019, che ha autorizzato l'esercizio dell'impianto fino al 27/09/2021;

RICHIAMATO il permesso di costruire in sanatoria n. 2003/00085/C del 27/09/2016, rilasciato dal Comune di Susegana, secondo il quale l'impianto in argomento doveva essere trasferito in area idonea inizialmente entro la data del 19/11/2016, pena la decadenza del permesso stesso, termine successivamente prorogato dal Comune al 27/09/2021;

VISTO il provvedimento di "Proroga permesso di costruire in sanatoria n. 2003/00085/C" del 23/02/2022, con cui il Comune di Susegana ha prorogato fino al 16/12/2024 il permesso di costruire soprarichiamato, per dar corso agli interventi di rimessione in pristino, trasmesso dalla ditta SuperBeton S.p.A. con nota del 25/02/2022, assunta al prot. n. 10497 del 25/02/2022;

PRESO ATTO che il sopracitato provvedimento prescrive alla Ditta di avviare i lavori di smantellamento delle opere ritenute non compatibili entro il 16/12/2022, pena la decadenza dello stesso;

CONSIDERATO che l'art. 1 del D.D.P. n. 241/2014 e ss.mm.ii. prevede, tra l'altro, che la validità dell'autorizzazione possa essere modificata in funzione dell'evoluzione del processo di dismissione dell'impianto;

RITENUTO conseguentemente di allineare le scadenze dei



provvedimenti sopracitati, autorizzando l'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in parola, limitatamente al periodo di tempo concesso dal Comune con la menzionata "proroga del permesso di costruire in sanatoria n. 2003/00085/C";

VISTA la D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014 in materia di garanzie finanziarie;

DATO ATTO che la ditta ha già prestato le seguenti garanzie finanziarie:

a) polizza RC Inquinamento con validità fino al 31/12/2017 e massimale assicurato di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), con opzione di tacito rinnovo;

b) fideiussione assicurativa con validità fino al 27/09/2024 e importo pari a Euro 828.200,00 (ottocentoventottomiladuecento/00);

RITENUTO necessario che la ditta trasmetta apposita appendice o nuova polizza fideiussoria nella quale siano adeguate le scadenze della stessa secondo quanto prescritto dal presente provvedimento, recependo lo stesso nel contratto di polizza;

RITENUTO altresì necessario che la ditta trasmetta l'ultima quietanza di pagamento della polizza RCI;

VISTI il D.Lgs. n. 152/2006 e la L.R. n. 3/2000;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;



ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - Alla ditta Superbeton S.p.a., (C.F.01848280267), con sede legale a Susegana, via IV Novembre, 18 - loc. Ponte della Priula è autorizzato fino al **16/12/2024** l'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi sito a Susegana, Via Bombardieri, 10, catastalmente individuato al foglio n. 45, mappali 28-87-207-660-662 e parte su area in concessione demaniale, secondo quanto riportato nel D.D.P. n. 241 del 3/06/2014, come modificato con D.D.P. n. 98 del 18/03/2015, con D.D.P. n. 492 del 07/12/2016 e D.D.P. n. 390 del 09/10/2019.

L'esercizio dell'impianto è in ogni caso condizionato dalle necessità di dar corso alle operazioni di dismissione dello stesso conseguenti agli atti in premessa richiamati.

L'efficacia dell'autorizzazione viene meno nel caso non siano in vigore le garanzie finanziarie previste dalla presente autorizzazione e dalla vigente normativa in materia.

ART. 2 - La presente autorizzazione decade automaticamente qualora non sia valido il provvedimento comunale di "Proroga permesso di costruire in sanatoria n. 2003/00085/C" del 23/02/2022, richiamato in premessa.



ART. 3 - Entro trenta giorni dal ricevimento del presente provvedimento la ditta deve presentare:

- appendice della polizza fideiussoria vigente o nuova polizza, adeguando le scadenze della stessa al presente provvedimento e recependo lo stesso nel contratto di polizza. Le fideiussioni e il fideiussore devono avere i requisiti previsti dall'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721/2014. Le fideiussioni devono essere redatte in conformità al contratto tipo di cui all'Allegato B alla D.G.R.V. n. 2721/2014. L'importo deve essere immediatamente escutibile da questa Amministrazione su semplice richiesta scritta;
- ultima quietanza di pagamento della polizza RCI.

L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva di respingere le garanzie finanziarie considerate non conformi alla normativa o a quanto previsto dal presente Decreto.

ART. 4 - Rimane valido quant'altro riportato nel D.D.P. n. 241 del 03/06/2014, come modificato dal D.D.P. n. 98 del 18/03/2015, non in contrasto con il presente provvedimento.

ART. 5 - Le modifiche impiantistiche e/o strutturali, comprese le modifiche che comportino variazioni qualitative e quantitative delle emissioni o dello scarico, fermi restando gli obblighi di legge, devono essere preventivamente comunicate a questa Amministrazione, corredate degli eventuali elaborati tecnici, e, ove ne



ricorrano gli estremi, preventivamente autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006.

ART. 6 - Nel caso di variazione del tecnico responsabile dell'impianto, la Ditta deve tempestivamente comunicare a questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita nota di accettazione da parte dell'incaricato.

ART. 7 - La variazione del legale rappresentante della ditta o di altri amministratori muniti di rappresentanza deve essere tempestivamente comunicata a questa Amministrazione allegando un'autodichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi, disponibile sul sito internet della Provincia.

ART. 8 - Nell'eventualità in cui la ditta si venisse a trovare in uno dei seguenti stati: a) fallimento; b) liquidazione; c) cessazione di attività; d) concordato preventivo, ha l'obbligo di fornirne immediata comunicazione a questa Amministrazione.

ART. 9 - Ogni modifica al titolo di disponibilità dell'area, deve essere immediatamente comunicata a questa Amministrazione, al fine di adottare gli eventuali provvedimenti di competenza.

ART. 10 - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altri Enti.

ART. 11 - Il presente provvedimento va trasmesso alla



Ditta, alla Regione Veneto, all'A.R.P.A.V. di Treviso, al  
Comune di Susegana, al Dipartimento Difesa del Suolo e  
Foreste - Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sez.  
di Treviso della Regione del Veneto, all'Osservatorio  
Regionale sui Rifiuti dell'A.R.P.A.V. e va affisso all'albo  
della Provincia ed a quello del Comune.

dott. Simone Busoni